



3.2.19

**THURN & TAXIS - MILAN,
1818**

Thurn e Tassis

**Istruzioni riguardando l'invio della
corrispondenza da Milano via la Svizzera
per Francoforte.**

Convenzione del 21.12.1818

Inizio: 1.1.1819

Aggiunte del 29.4.1819

15.7.1819

28.8.1819

31.10.1819

A.S.Milano, Fondo: Postale Lombarda

Serie rosso prima N° 351

Thurn e Taxis

L. I. R. Governo con Dispaccio
21. Abr 1818. N. 2976. (in questo Prot. alt. 3266)
abbassa l'istruzione relativa alla nuova
Convenzione postale conclusa colle Poste
Feudali del Principe Thurn e Taxis, la
quale sarà posta in attività col 1.º giugno
1819.

Copia

Dietro una Convenzione conclusa coll'Amministrazione delle Poste del
Principe Thurn e Taxis avranno luogo col giorno di giugn.
1819. nuove relazioni postali, e si prescrive per la più
esatta osservanza

Primo

L. I. R. Direzione delle Poste a Milano prossiegua a spedire
per mezzo della Scripura il pacco corrispondenze sug.
gellato, e diretto al Capo Ufficio delle Poste del principe
Thurn e Taxis a Francoforte sul Meno -

Secondo

Questo cambio di pacchi lettere avrà luogo due volte
alla settimana, ed appunto nell'attuale modo

Terzo

- Vengano spedite a Francoforte,
- a) le Corrispondenze nascenti nel Regno Lombardo Veneto, e quelle in transito
 - b) quelle degli Stati Esteri dell'alta, e Bassa Italia.
 - c) quelle dell'Isola del Mare Adriatico, del Mediterraneo, e dell'Arcipelago
 - d) quelle dagli Stati Barbareschi a destinazione

Segue

- aa Della Città di Francoforte, e suo Territorio.
- bb Del Ducato di Nassau
- cc Del Principato d'Assia Amburgo, del Gran Ducato d'Assia Darmstadt, e di Maganza
- dd Delle 14. Province Prussiane Dalla riva sinistra del Weser sino ai Confini della Francia, e Paesi Bassi
- ee Del gran Ducato di Lussemburgo, e Del Regno di Paesi Bassi
- ff Delle Città anseatiche di Brema, Amburgo, e Lubeca, e loro Territorio
- gg Della Danimarca, Stoltstein, e Lauemburgo
- hh Della Svezia, e Norvegia
- ii Degli Stati Uniti dell'America del Nord
- kk Del gran Ducato di Oldemburgo
- ll Del Principato di Lübeck. eutin
- mm Dell' Elettorado d'Assia Capel, e Gulda

Quarto

Dal Francoforte si riceveranno le Corrispondenze provenienti da tutti i sunnominati Paesi e Stati, per i Paesi e Stati indicati sotto le lettere a, b, c, d, e

Quinto

L'Amministrazione delle Poste del Principe Thuan e Basco si obbliga di pagare per ogni lettera semplice Classe II. del Regno Lombardo Veneto Carantani 10. e III. per le Corrispondenze di Transito all'Anto terzo b. c. d. Car. 14. —

Sesto

Essi per lo contrario pagano alla medesima per la Corrispondenza che essa consegna per gli altri Regi Stati, e la Turchia Europea, e

per il Levante

Classe I. per ciascuna lettera semplice dalle Province prussiane della riva sinistra del Reno sino alli confini di paesi bassi, e della Francia Carantani 20.

II. per ogni lettera semplice dai Paesi bassi (compresi gli sovraccaricati sborsi di transito, o porto estero) Car. ni 14.

III. per ogni lettera semplice dalle Grandi Bre. tagna, ed Islanda col compenso de' sovraccaricati sborsi di transito estero Car. ni 22.

Se però tali corrispondenze passano dai Paesi bassi sopra state affrancate dagli ufficij di posta Inglesi sino ai confini dei Paesi bassi verso la Prussia Carantani 14.

IV. per ogni lettera semplice dagli Stati Uniti d'America del Nord Car. ni 22.

per altre lettere - nessuna tassa.

Settimo

Come lettera semplice si da considerarsi quella che non sorpassa un Loth peso di Vienna. Da mezzo Loth a mezzo Loth s'augmenta la tassa per la metà della lettera semplice, come lo dimostra la qui unita Tabella di progressione, ed è qui da osservarsi, che ogni frazione di un Krentzer deve essere conteggiato per un intero Krentzer.

Ottavo

Per le lettere raccomandate sono da addebitarsi reciprocamente le tasse stabilite nel 5. e 6.º articolo in doppio importo. Non può mai essere descritto nel foglio d'arrivo un valore della lettera raccomandata, se però una tal lettera non fosse pervenuta al suo indirizzo deve essere corrisposto al Consegnatario

Da quella parte a cui può imputarsi la colpa
 dello smarrimento accaduta nella sua giurisdizione
 un compenso di fiorini 20. Moneta di Courcyne
 nello spazio di mesi tre dalla data della
 sequita reclamazione. La rimessa di questa
 somma alla parte a cui spetta ha da seguire
 per il tempo che dopo la chiusa di Conti
 trimestrali succederà il pareggio del pagamento.

Nono

De pervenire delle Mostre di Mercanzia fottobanda,
 ed in un altro visibile modo, come anche
 delle opere Stampate alla direzione de
 particolari, è da portarsi in conto rispettiva-
 mente la terza parte della tassa fissata
 col 5. e 6. Articolo, non deve però mai essere
 minore l'importo del diritto di una lettera
 semplice.

Decimo

Lettere raccomandate Devono essere marcate col
 ballo Charge. Onde rendere riconoscibile il
 paese originario delle lettere che procedono
 dagli uffizj di Posta Esteri, e quelle di transito,
 che vanno in altri Stati Esteri si sono di
 già provvedute di proprij balli, e si spediranno
 quanto prima all' S. M. Direzione delle Poste.

Undecimo

Deve inoltre essere con precisione, e chiarezza
 segnata sull' indirizzo di ciascuna lettera da
 spedirsi a Francoforte la tassa prescritta
 giusta l'Art. 5.º, e le lettere di ciascuna Classe
 devono essere separate prima d'esser poste
 nel pacco d'ufficio.

Duodecimo

Il pacco lettere è da pesarsi secondo il peso di Vienna, ed
scriversi sul pacco medesimo, tenendone esatta proce-
dura del peso del medesimo. Copi pure deve essere
rivestito, e prenotato il peso del pacco lettere proce-
dente da Francoforte perchi sopra ogni tal pacco
brutto di ciascun pacco devono essere bonificati
all'uff. di posta del cantone di Zurigo li. Carantani
moneta del Reno, oppure 3/5 moneta di Vienna.
La Direzione delle Poste deve perciò aver anche
attenzione affinché i pacchi lettere non ricevano
un peso più grave con un inutile numero
di involucri, e spago grossolano =

Il ragguaglio della moneta del Reno è che
un fiorino spieno 60. Carantani del med. impor-
tano 50. Carantani moneta di Vienna, compo-
nentemente 2. lire 16. 2/3 centesimi =

Decimo terzo

Il foglio di Corrispondenza deve essere steso giusta il qui-
richiesto Modello.

La prima pagina è destinata per la Corrispon-
denza che si consegna all' Amministratore delle Poste del
Principe Thurn e Taxis, la seconda serve al controscritto
per la conferma dell' ultima corrispondenza ricevuta
dal medesimo.

La rubrica lettere reclamate non serve per
le copie delle lettere di rifiuto, ed inevitabili che devono
essere soltanto alla fine di ciascun trimestre retroscritte
e reciprocamente scritte, ma per quelle
a) - che furono indirizzate od instradate erroneamente
che devono essere quindi tosto rimandate coll' ad-
bitamento della caricatura tassa; Inoltre

b. — per quelle che furono reclamate o dirette sotto restante, e che poscia per la partenza dell'individuo sono da inoltrarsi al medesimo nel qual ultimo caso (dopo che vi vien scritto sopra il luogo, ove esse vanno) faran da addebitarsi l'eventuale spesa di porto estera alla spedizione della lettera unitamente al porto interno, che sarebbe stato tenuto da pagare il Ricevitore della lettera in questo Stato.

Decimo quarto

Il Capo dell'ufficio delle Poste in Francoforte accompagnerà il suo pacco lettere con un confidenziale foglio d'avviso, e confermerà ogni volta la ricevuta della pervenuta agli Spedizioni.

Decimo quinto

L'Alto Direzione delle Poste deve rispondere per qualunque scaglio di conteggio, perciò deve la medesima impiegare tutta la cura per la precisione della tassa, e nello scontro delle lettere che alla medesima pervengono, di rivedere esattamente la tassa, ed il conteggio per parte di Francoforte. Ogni irregolarità deve essere rettificata alla ricevuta del foglio di corrispondenza in modo che la tassa esposta in grigi, od in rosso sarà imputata, e calcolata alla consegna della lettera. A questo fine serve lo spazio in bianco tra la somma totale, e la distinta delle lettere raccomandate sul foglio d'avviso dalla parte dell'accusatoria di ricevuta.

E' principalmente da osservarsi che non possa essere tassata dall'Ufficiale delle Poste

della Thurn e Taxis alcuna lettera d'altri Stati fuori di quelle che s'è po' tapare secondo le premesse determinazioni, in caso contrario sono da portarsi in deduzione simili tape, come venne più sopra osservato, e ragguagliar a posta corrente dell'adduto l'ufficio della Posta del Sp. Thurn e Taxis.

Decimo sesto

Il conto reciproco deve essere rettificato alla fine di ciascun trimestre dell'anno Militare, e le reciproche partite dell'uno, e dell'altro ufficio esaurite al più tardi due mesi dopo scorso il trimestre. Si farà un Dover l'Al. Direzione della Posta di custodire accuratamente tutti i fogli di corrispondenza precedenti da Francoforte in facilitazione del saldo di conti, e della revisione contabile, presentarsi d'altro lato trimestralmente una copia del prospetto del Conteggio ultimato all'Al. Governo per essere accompagnato, e subordinato alla Camera Audiente accio da questa possa venir disposto l'occorrente per il paragone del conto complessivo coll'Amministrazione delle Poste del Principe Thurn e Taxis.

Decimo settimo

Quel porto di transito, che giusta l'Art. 6. deve pagarsi alle poste del Principe Thurn e Taxis, come quello conforme l'Art. 12. da pagarsi alle poste del Canton di Zurigo deve essere di nuovo compensato dal pubblico Corrispondente nel Regno Lombardo Veneto.

Apparterrà quindi alla Direzione delle Poste di provvedere in proposito per quanto trova necessario, e di metterne in cognizione la Direzione delle Poste di Venezia, non che di fare sul relativo stato di cose colla maggiore sollecitudine un circostanziato rapporto

all'ill. R. Gov. di Lombardia per essere accom-
pagnato alla Camera Aulica. Viene intanto
avvertita la Direzione delle Poste, che per
l'indennizzazione da farsi pel trasporto all'
Ufficio delle Poste del Cantone di Zurigo
dovrebbe essere sufficiente un aumento di
porto di Centesimi 5. per ogni lettera
semplice che passa Zurigo.

Decimo-ottavo

In quanto concerne per lo contrario il menzionato porto
esero per Zurigo tali lettere, che hanno da
transitare da Milano in Stati Esteri come
Toscana, Parma, Piacenza, e Modena deesi regola-
re conforme i Trattati conclusi con questi Stati,
e l'ill. Direzione delle Poste ha da mani-
festare alle Amministrazioni delle Poste di
detti Paesi, che nella mira di procurare
alle corrispondenze Per, e oltre Francoforte
sul Meno, e viceversa il più possibile celere
corso, avrà luogo la spedizione col mezzo della
Svizzera, e che la Cassa postale in Milano
è obbligata di pagare alle poste del Cantone
di Zurigo il porto di trasporto indicato nell'
Art. 12. di questa Istruzione, il quale risulta
per adeguato in Cent. 5. per ciascuna lettera
semplice, che perciò la Direzione delle Poste
in Milano si vede nella necessità incomin-
ciando dal 1.º di Genno 1819. di sopraccaricare
Cent. 5. qual rimborso su tutte le lettere,
che prendono, e hanno preso questa strada.

Decimonono

Il poco lettere da spedirsi a Francoforte prima di

medesimo nell' involuppo deve essere legato col più sottile spago, ed i nodi di ciascun incrociamiento della legatura sono da porsi tra un doppio foglio quadrato di carta fina della grandezza del sigillo dell' Ufficio Postale, e poscia unir insieme il doppio quadrato di carta con un ostia, e cogli unitivi spaghi comprimervi, ed improntarvi sopra il sigillo d' ufficio. Formato così il pacco lettera deve allora essere posto nell' involuppo di carta più grossa, e questo legato con un più forte spago, e sagellati come al consueto i nodi con Ceralacca.

Gli ufficij di Posta del Principato Thuron, e Basi formeranno essi pure i pacchi lettere nello stesso modo, ed è quindi da osservarsi prima di tutto all' arrivo dei loro pighi, e ficerotti col fatto se non abbia avuto luogo cambiamento, o lesione alcuna, in caso contrario se ne darà opportuno avviso.

Scettesimo

Sarà obbligo del Signor Consiglio di Governo, e Direttore delle Poste di tenere inviolabilmente segreto tutto ciò che ha rapporto alle relazioni postali cogli Stati Esteri, e ciò energicamente d' inculcare anche a quegli impiegati subalterni in quanto ne vengano in cognizione.

Parigi gli 11. Dicembre 1818.

Sott. Chorinschij

N.º 2093. Direzione delle Poste

Copia di Dispaccio del S. M. Presidenza del Governo in
data 29 Aprile 1819. N.º 1437.

In riscontro alla domanda fatta da cod. Direzione delle Poste
nel suo rapporto informativo delle disposizioni date per
l'adempimento della Convenzione stabilita coll'Am-
ministrazione delle Poste feudali del Principe Thurn e
Taxis, se agli Uffici di Posta Pontificij debbano essere
posti in conto li cinque Centesimi per lettera, di
quali è fatta menzione nell'Art.º 86. dell'Istruzione
relativa, devo ora significarlesì conformemente alle
dichiarazioni pervenutemi con Disp.º 7. corr. N.º 433. del
Sop. Insp.º del S. M. Camera Aut.º gr. che non potendosi
dagli Uffici di Posta Pontificij pretendere alcun altra
tassa oltre quelle individuate nella Convenzione
d'Addis 1815. e nei successivi Accordi Suppletorj, non
pui conseguentemente conteggiarsi a carico loro
li suddetti cinque Centesimi.

Riterrà poi cod. Direzione che anche agli Uffici Postali
della Toscana, di Modena, e di Parma e Piacenza
possono gli accennati cinque Centesimi essere
posti in conto per quelle lettere soltanto, che
dagli Uffici del Principe Thurn e Taxis giungono
alla loro direzione per la via della Svizzera
ma non mai per quelle lettere che dagli Stati
predetti sono qui spedite, ond'essere incamminate
per la suddetta via della Svizzera, e ciò a motivo
che il porto di transito viene per queste ultime
bonificato alla Casa di cod. Direzione dagli
Uffici del S. M. Thurn e Taxis.

Per lo stesso motivo non potranno gli uffici Lombardi Veneti efferare neppure dai Nazionali il pagamento dei dritti cinquecentesimi per le lettere che vengono imposte negli uffici stessi, ond' essere spedite per la Svizzera riferendomi di comunicare quanto prima a cod. D. le oppie istruzioni, per quali lettere dirette all'Estero si debbano efferare delle tasse di transito dal pubblico Lombardo, ed in quale importo abbiano esse da consistere. Nel rendere consapevole di quanto sopra codesta Direzione Le raccomando l'effatta osservanza delle norme, che Le furono date rapporto al computo delle tasse postali a carico degli uffici Esteri, ed l'incarico di fare, in aggiunta alle anteriori partecipazioni da Lei date alla Direzione delle Poste di Venezia, l'opportuna comunicazione alla med. anche delle presenti Istruzioni.

firma Straupoldo Presid.

Alte infanzia di Dispaccio gov. dei 15. lug. 1819. N. 2583. al N. 3281
verranno d'or innanzi spediti dagli uffici Direzione direttamente
alla Real Computisteria delle Poste in Vienna i Conti
trimestrali coll'Annuaio delle Poste Principesche Thurn e Tax.

N. 3975. Il Presid. del N. Gov. Mil. 28. Apr. 1819. N. 3086.

Dichiaro che le tasse di transito le quali a tenore dell'Art. 12. delle
Istruzioni concernenti la Convenzione Postale coll'Annuaio delle Poste
feudali del Principe Thurn e Taxis devono essere pagate all'uff. del Cantone
di Zurigo in ragione di L. Carantani Valuta del Reno, o di Car. 3 1/2 moneta
di Convenzione poqui L. 1/2 peso sporcio, tanto gli lett. che si spediscono a
Francoforte, quanto gli Stichi da colà provenienti, fanno intieramente
a carico di questa Capa Postale di Milano, e non possono in modo alcuno esser
messi in conto all'ufficio di Francoforte sul Meno =

N. 1065 - Il Presidente dell' S. R. Governo con Dispaccio
3. Settembre 1819. N. 3164 riferisce quanto segue)

Il S. R. Presidente dell' S. R. Camera Aulica, a cui fu
inoltrato il rapporto di cod. Direzione in data 10. Maggio
1819. N. 2288. concernente alcune corrispond. di transito,
le quali per lo passato venivano dirette all' uff. delle feudali
Poste Principesche Thurn e Taxis, e che nell' Art. 3.° delle
Istruzioni relative al Trattato Postale colla Baviera è
stato disposto invece che debbano rimettersi a regi Uffici
di Posta Bavari, mi ha riscontrato, che a riguardo delle
Corrispondenze nascenti nel Regno Lombardo Veneto a
destinazione di quei Paesi, per quali la spedizione delle
medesime non è stata espressamente accordata nel citato
Art. 3.° degli Uffici Postali di Baviera, si è creduto conve-
niente che vengano spedite a Francoforte, come si usava
prima, poiché tanto l'uno quanto l'altro Ufficio di Posta,
ne pagano la tassa coll' eguale importo; ma che se anche
una parte di tali lettere fosse spedita glavia di Baviera
a destinazione di paesi, o Distretti, dove l'Amministrazione
Thurn e Taxis non abbia un Ufficio da essa dipendente, e
quando non fosse da temersi un ritardo maggiore, che
in allora non vi farà alcun ostacolo.

Formato Strapoldo =

N. 4800. L' S. R. Presidenza del Governo con Dispaccio 31. 8bre 1819 N. 4436.
incassa per due di diporre che le lettere che pervengono
in Milano pel Regno d' Hannover, e pel Ducato di Brunswick
siano spedite non più glavia di Vienna, ma per quella
più breve di Francoforte sul Meno caricandole agli Uffici
Postali del Principe Thurn e Taxis. - Vedi alla pag. 380. Pub.
Vienna =

N 5248. S. I. R. Governo con Disp: 17. gbr 1819. ¹⁶⁰⁹³ N 1176 partecipa
 che partendo dal gno 1.º gbr sud. la Direzione delle Poste in Linz
 viene incaricata di formare un plico apposito per la corrispondenza
 d'uff. diretta all' I. R. Militare nella fortezza di Magouya.
 Tale plico venendo trasportato gratuitamente tanto per il Distretto
 Postale di Baviera, quanto per quello del Principe Thurn e Taxis, e
 potendosi includere anche le lettere dei privati dirette agli
 Individui addetti all' I. R. Militare suddetto, incarica questa
 Dne. in seguito a venerato Disp: Aulico di 16. gbr 1777. N 2367.
 di conformarsi alle predette disposizioni rimettendo sotto coperta,
 ed all' indirizzo della summentovata Direzione delle Poste in Linz,
 il carteggio della natura come sopra, ritenuto però che non
 dovrà contenere né danaro, né oggetti di valore.

N 1031. Del 1820 = Dietro invito dell' I. R. Presidenza della Camera Aulica la
 Presid. dell' I. R. Governo di Milano ha con suo Disp: di 21. Marzo
 1820. N 856. ordinato a questa Direzione delle Poste di trasmette-
 re direttamente all' I. R. Contabilità Aulica delle Poste, alle
 scadenze prefisse, i Conti parziali coll' uff. di Francoforte, senza
 ipere preventivamente spediti all' uff. sudd. =

3403. I. R. Gov: con Disp: 27. gbr 1810 ¹⁵²⁹⁰ N 3892
 Prescrive che all' uff. di Francoforte non debbano essere
 rimesse quindi innanzi altre lettere agli Stati Prussiani
 fuori che quelle per la destinazione della Città d'Anstadt.
 P. alla Rubrica Baviera pag: 399.